



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

02 GESENU
PROTOCOLLO:
1894809
Del: **12/06/2023**
Tipologia:
AREA ENTI
Operatore n.: 2
Progressivo: 1894838

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 28/04/2023

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 09:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		BAIOCCO DANIELE	X	
CATTERINI FABIO	X		FORTUNATI GIOVANNA	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	MASSETTI CATIA	X	
PETRINI VANIA	X		MAGNI UMBERTO	X	
SORDINI FILIPPO	X		RUSPOLINI ADRIANO	X	
GIMIGNANI STEFANO	X		NULLI ANDREA	X	
TRAPPOLINI ALESSANDRO	X		CAPRINI ANDREA		X
PERUGINI LUCA	X		SERAFINI CLAUDIO	X	
TENNERONI GIORGIO	X				

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Adriano Ruspolini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

TRAPPOLINI ALESSANDRO, NULLI ANDREA, SERAFINI CLAUDIO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente nel procedere alla trattazione del 7° punto aggiunto all'O.d.G., con integrazione prot. n.12187 del 21/04/2023, dà la parola all'Assessore Baglioni per illustrare la proposta sotto riportata, predisposta dal competente Settore:

“PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639 e ss, Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una componente immobiliare (IMU) ed una componente di servizi (TASI e TARI);
- l'art.1, comma 654, della suddetta legge stabilisce che le tariffe della tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;
- l'art.1, comma 738 Legge n.160 del 27/12/2019 ha abolito dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI (Tariffa sui Rifiuti), la quale resta disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi 641 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTI:

- l'art. 1, comma 527 Legge n.205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio ed investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con cui l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022/2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;
- la determinazione ARERA n. 2/2021 del 04/11/2021, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che dispone che “...ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- in particolare, l'art.1 comma 683 Legge n.147/2013, per il quale: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169, Legge n.296/2006, dove si prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L.n.228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.15/2022, in base al quale “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, L. 27/12/2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 1, comma 775, Legge n.197/2022, che ha differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

- *l'art. 43, co.11 D.L. n.50/2022, che ha aggiunto all'art.3, comma 5- quinquies,D.L. n.228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";*
- *il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con D.C.C. n.17 del 23/03/2020 e ss. mm. ii.ai sensi dell'art.52 D.Lgs n.446/1997 e dell'art.1, co.682, Legge n.147/2013,, e modificato con deliberazione di Consiglio assunta in data odierna in coerenza con il novellato quadro normativo, giusta deliberazione del 18/01/2022 n.15/2022/R/rif di ARERA;*

VISTI in particolare:

- a) *l'art. 1, comma 651, Legge n.147/2013, che stabilisce che: "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158 del 27/04/1999;*
- b) *l'art.12 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti a Misura il quale stabilisce che:"La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto secondo quanto previsto dagli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente."*

TENUTO CONTO:

- *dell'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;*
- *della Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);*
- *dello Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;*
- *del Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;*

CONSIDERATO che:

- *in base alle sopra citate normative, sono conferite all'AURI le funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli art.li 148 e 201 D.Lgs 152/2006, già esercitate ex L.R. n.23/2007 e art.15 L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;*
- *l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art.17 L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;*
- *ai sensi dell'art. 3-bis D.L. n.138/2011, "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente";*
- *nel territorio in cui opera questo Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto dal D.L. n.138/2011, convertito dalla Legge n.148/2011, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;*
- *in base al combinato disposto dell'art. 3-bis D.L. n.138/2011, degli artt. 6 e 7 L.R. 11/2013, della delibera ARERA n.363/2021 e dell'art.1, co.683, L.n.147/2013, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all'AURI, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio Comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;*

TENUTO CONTO che:

- *il dettato dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art.7, comma 3, lettera g) della L.R. 11/2013 in ordine alla competenza dell'AURI all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, deve ritenersi superato dall'intervento della Legge n.147/2013, che ha esplicitamente rimesso la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI in capo al Consiglio comunale;*
- *la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI spetta al Consiglio comunale anche in virtù della competenza esclusiva che la Costituzione rimette in materia tributaria in capo alla legge statale che prevale su qualsiasi disposizione differente;*
- *della delibera n.19 del 13 maggio 2022 del Consiglio Direttivo dell'AURI sul Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 della gestione del territorio del Comune di Todi, validato e approvato con deliberazione n. 2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI nella seduta del 18 maggio 2022;*
- *l'art.28 comma 4, MTR-2 sancisce che "il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio) qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo";*
- *la delibera n.1 del 16/01/2023 del Consiglio Direttivo dell'AURI ha stabilito di procedere, per sopraggiunte necessità, alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 per i Comuni del Sub Ambito n.2;*

DATO ATTO che:

- *ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'AURI con delibera n.9 del 5/04/2023, il Piano Economico Finanziario revisionato periodo 2022-2025 della gestione del territorio del Comune di Todi è stato validato e approvato con deliberazione n.2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI il 11 aprile 2023;*
- *dal Piano Finanziario aggiornato, elaborato e approvato come sopra esposto, per l'anno 2023, risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021, è pari a € 3.842.506,00, mentre per gli anni successivi risultano i seguenti importi:*
 - *2024: € 3.795.296,00;*
 - *2025: € 3.857.296,00;*
- *l'importo da coprire con la tariffa comprende tutti i costi connessi con il servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- *per l'art.4.6 della deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, in attuazione dell'art.2, co.17, Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi, essendo comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario di gestione, applicare valori inferiori;*
- *il piano economico finanziario è soggetto alla successiva approvazione da parte dell'ARERA, come previsto dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;*

RICHIAMATI:

- *la disposizione dell'art. 1, comma 653, Legge n.147/2013, che stabilisce "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*
- *i costi inseriti nel piano economico finanziario 2023 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel documento riportato in allegato al piano economico-finanziario, risultanze che evidenziano un costo standard pari a 38,44 €/tonnellata;*
- *le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e finanze il 31/12/2021, che hanno chiarito che: "si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";*

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa rifiuti di cui all'art.1 comma 683 Legge n.147/2013, devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 D.Lgs. n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- per effetto del Metodo tariffario approvato da ARERA con la deliberazione n.363/2021/R/RIF, le tariffe devono garantire un gettito non superiore alle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario, fermo restando l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;
- ai fini della determinazione del gettito tariffario, per l'anno 2023, è necessario procedere a detrarre dal totale delle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario (euro 3.842.506,00):
 - a) il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in misura pari al corrispondente contributo erogato dal Ministero dell'istruzione (euro 21.556,90);
 - b) le altre componenti previste dalla citata determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, vale a dire:
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per €100.000,00;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie (euro 0,00);
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (euro 0,00);
- ai fini della determinazione delle tariffe 2023, l'Amministrazione Comunale ha destinato risorse proprie di Bilancio per euro 75.000,00 da destinare al finanziamento di riduzioni;

RILEVATO che:

il totale delle entrate tariffarie massime riportate nel piano economico-finanziario 2022- 2025, anno 2023, è articolato nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso ed a quelle di costo variabile, come segue:

Componenti tariffarie relative alle componenti di costo variabile	Euro 2.311.670,00
Componenti tariffarie relative alle componenti di costo fisso	Euro 1.530.836,00
Totale delle entrate tariffarie massime	Euro 3.842.506,00

l'art.1, comma 654, L.n.147/2013, stabilisce che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO di determinare il totale delle entrate da ottenere con il gettito della Tassa sui rifiuti, al fine di garantire la copertura delle entrate tariffarie massime indicate nel piano economico finanziario 2022- 2025, anno 2023, come di seguito evidenziato:

Totale entrate tariffarie massime	Euro 3.842.506,00
Contributo del MIUR (punto 1.4. lett.a, det.AREERA 2/2020)	Euro 21.556,90
Recupero Evasione (punto 1.4. lett.a, det.AREERA 2/2020)	Euro 100.000,00
Totale Gettito TARI a copertura PEF	Euro 3.720.949,10
Riduzioni finanziate con Fondi di Bilancio dell'Ente	Euro 75.000,00
Totale gettito TARI al netto delle riduzioni finanziate con Fondi di Bilancio	Euro 3.645.949,10

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 650, L.n.147/2013, il quale stabilisce che “la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria” e il comma 651 del medesimo articolo, in base al quale: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158”;
- l'art. 57 bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, come convertito dalla Legge 19/12/2019, n. 157, il quale ha prorogato le disposizioni dell'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, in ordine all'applicazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

RITENUTO:

- di determinare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, utilizzando il criterio dell'incidenza del gettito di ciascuna categoria sul totale, come già negli anni precedenti, come segue: - utenze domestiche: 63,84% - utenze non domestiche: 36,16%;
- di definire le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2023, come segue:
 - 31 MAGGIO 2023 (1^ rata);
 - 31 LUGLIO 2023 (2^ rata);
 - 30 SETTEMBRE 2023 (3^ rata);
 - 28 FEBBRAIO 2024 (4^ rata a saldo);
- che le rate 1^ 2^ 3^ verranno emesse a titolo di acconto, nella misura del 95% per le utenze domestiche e la 4^ rata a titolo di saldo nella misura dell'80% per le utenze non domestiche, calcolate sulla base delle tariffe anno 2022 approvate con D.C.C. n.32 del 30/05/2022;
- che l'art. 1, co. 666 L.n.147/2013 ha fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, che la Provincia di Perugia ha confermato, con delibera del Presidente n. 236 del 06/12/2022 nella misura del 5% per l'anno 2023;
- che la società Gest Spa, affidataria della gestione TARI, con nota ufficiale acquisita al prot. n.12014 del 19/04/2023 ha inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore del servizio in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano economico finanziario per l'anno 2022/2025, validato dall'AURI;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 13, comma 5-bis, D.L.n.4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.25/2022 ha stabilito che "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs n.267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.";
- si possa provvedere con successiva variazione di bilancio all'adeguamento delle poste di bilancio correlate al piano economico finanziario del servizio rifiuti e delle entrate deputate al suo finanziamento, evidenziando sin da ora che tale variazione non altera gli equilibri di bilancio dell'Ente;
- l'art.13, co.15 D.L.n.201/2011, come sostituito dall'art.15-bis, co.1, lett. a), D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019, stabilisce "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art.13, co.15-ter, D.L.n.201/2011, inserito dall' art.15-bis, co.1, lett. b), D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019,sancisce "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23/03/2021 riporta le indicazioni operative relative agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- il D.M. 20/07/2021, stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città

metropolitane, ai sensi dell'art.13 co. 15 D.L.n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.n.214/2011;

VISTI:

- la Legge n. 147/2013;
- la Legge 145/2018;
- l'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
- il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali;
- la D.C.C. n.29 del 25/02/1999 come modificata con D.C.C. n.91 del 3/06/1999 e n.42 del 29/03/2001 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali;
- i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 ed allegati al presente atto;

Si propone di approvare la sopra riportata proposta.”

Aperta la discussione intervengono i consiglieri: Catterini fa notare che nel Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti appena approvato contiene due diverse versioni e chiede spiegazioni su quale sia quella corretta e approvata (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*), Serafini parla di “città morta”, chiede che i secchioni di raccolta della spazzatura vengano puliti con maggiore frequenza e si faccia quanto necessario per evitare il problema dell'abbandono dei rifiuti (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*). **Il Sindaco** replica ricordando che per il secondo anno consecutivo il Comune è stato premiato da Legambiente come "comune riciclone", un riconoscimento legato alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, pari al 74,3%, evidenzia che sono stati individuati circa 900 evasori totali grazie anche alla riforma della tariffa puntuale, parla dell'introduzione di un numero minimo di svuotamenti che verrà sempre addebitato e dei termovalorizzatori quale unica alternativa allo smaltimento in discarica il cui utilizzo comporterebbe una riduzione dei costi oltre a rappresentare una risorsa (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*).

Per le dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri: Sordini ritiene utile svolgere un'attività di sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento da plastica nelle scuole, si dice favorevole alla costruzione di un termovalorizzatore nel comune di Todi (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*), Massetti vorrebbe conoscere se questa maggioranza è disponibile a realizzare il termovalorizzatore nel Comune di Todi dopo aver ostacolato la realizzazione del depuratore e anticipa il voto contrario (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*), Catterini pur essendo favorevole all'idea del termovalorizzatore si chiede a chi spetterà il compito di costruire e gestire l'impianto (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*).

Il Presidente in assenza di altri interventi mette ai voti la proposta sopra riportata.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Visto il parere espresso sulla proposta di deliberazione dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 27/04/2023;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.15

Consiglieri astenuti n.0

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 4 (Catterini, Magni, Massetti, Serafini)

D E L I B E R A

per quanto riportato in narrativa;

1) DI PRENDERE ATTO del piano economico finanziario revisionato del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, predisposto dal soggetto gestore GEST Srl con annessa relazione illustrativa, e dal Comune, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, validato e approvato dalla competente Autorità Regionale Umbra Idrico e Rifiuti (AURI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO "A"**);

2) DI PRENDERE ATTO della relazione della società Gesenu, con nota acquisita al prot. n.12014 del 19/04/2023, con cui è stato inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano finanziario 2023 revisionato approvato dall'AURI allegato per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO "B"**);

3) DI DETERMINARE ED APPROVARE, per l'anno 2023, i coefficienti kb, kc e kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99 e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui agli allegati "C" e "D" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (**allegato C** – tariffe utenze domestiche - **allegato D** – tariffe utenze non domestiche);

4) DI DARE ATTO che le suddette tariffe, in relazione a quanto disposto dall'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, **sono in vigore dal 01/01/2023;**

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.1, c.666, L.n.147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 D.Lgs. n.504/'92 , nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI pari al 5% per l'anno 2023;

6) DI DARE ATTO, infine, che il gettito del tributo per l'anno 2023 è determinato nell'importo indicato nella specifica previsione di bilancio pari ad € 3.645.949,10;

7) DI STABILIRE le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2023, come segue:

31 MAGGIO 2023 (1^ rata);

31 LUGLIO 2023 (2^ rata);

30 SETTEMBRE 2023 (3^ rata);

28 FEBBRAIO 2024 (4^ rata a saldo);

8) DI DARE ATTO che le rate 1^ 2^ 3^ verranno emesse a titolo di acconto, nella misura del 95% per le utenze domestiche e la 4^ rata a titolo di saldo nella misura dell'80% per le utenze non domestiche, calcolate sulla base delle tariffe anno 2022 approvate con D.C.C. n.32 del 30/05/2022;

9) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a GEST S.r.l., a Gesenu S.p.A. e ad A.U.R.I. per gli adempimenti di competenza, oltre che **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, co.15, D.L.n.201/2011, (L. n. 214/2011).

Entra il consigliere Pizzichini. Presenti n.16.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16

Consiglieri astenuti n.1 (Pizzichini)

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 4 (Catterini, Magni, Massetti, Serafini)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto all'O.d.G.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Adriano Ruspolini

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 10/06/2023

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 34 del 20/04/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **21/04/2023**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 34 del 20/04/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **21/04/2023**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 29 del 28/04/2023

Oggetto Delibera:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 05/06/2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 05/06/2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA /
INFOCAMERE S.C.P.A.

PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio 2022-2025 - aggiornamento anno 2023

Istanze di revisione infra periodo ex art. 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Todì

Prospetto riepilogativo del PEF 2023

A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2023 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	3.842.506 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	3.775.720 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	5,50%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	3.842.506 €
A-B	Delta costi ($\sum Ta - \sum Tmax$)	- €
C	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	3.842.506 €
	Costi Variabili - Tv	2.311.670 €
	Costi Fissi - Tf	1.530.836 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	3.842.506 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.372.438 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	470.068 €

Spett.le
Comune di Todì
PEC

OGGETTO: tariffe TARI 2023.

In relazione a quanto in oggetto, si rimette la proposta relativa alle tariffe TARI 2023, finalizzate ad assicurare la copertura del costo del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013, alla luce del Piano Finanziario per l'anno 2023.

La simulazione è stata redatta secondo vostre indicazioni, come stabilito dal Contratto di servizio, le tariffe sono state predisposte tenendo conto dei parametri e dei criteri indicati dagli uffici comunali.

Nella determinazione delle tariffe si è proceduto come segue.

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio e suddivisione dei costi tra fissi e variabili

Il Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2023, riporta le seguenti risultanze, valore PEF finale.

PEF LORDO	3.842.506,00 €
COSTI VARIABILI	2.311.670,00 €
COSTI FISSI	1.530.836,00 €

Si è poi proceduto secondo le vostre direttive di cui alla corrispondenza intercorsa, anche ai sensi della Determina n. 2/2020 ARERA.

COSTI VARIABILI FINALI	2.193.420,43 €	60,16%
- COSTI VARIABILI DOM	1.400.207,26 €	
- COSTI VARIABILI NON DOM	793.213,17 €	
COSTI FISSI FINALI	1.452.528,67 €	39,84%
- COSTI FISSI DOM	927.246,40 €	
- COSTI FISSI NON DOM	525.282,27 €	
PEF TOTALE FINALE da coprire con tariffe	3.645.949,10 €	

2. Tariffa quota variabile 2

Avuto riguardo all'ormai consolidata applicazione della tariffa puntuale, a decorrere dal 2020, per il 2023 si è deciso di elevare l'importo da coprire con tale voce ad **€ 200.000,00**.

Inoltre, in considerazione che i dati relativi agli svuotamenti del rifiuto secco residuo sono ormai stabili, si è proceduto a calcolare il costo al litro inserendo anche svuotamenti minimi, ai sensi degli artt. 22 comma 3 e 23 comma 3 del Regolamento della TARI a misura.

Il costo al litro del rifiuto secco residuo è stato così determinato.

TOTALE KG RIFIUTO SECCO RESIDUO	1.775.343,00
PESO SPECIFICO	0,0815
QUOTA VARIABILE 2	200.000 €
COSTO AL KILOGRAMMO	0,112654287
TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO (KG / PESO SPECIFICO)	21.783.349,69
COSTO AL LITRO (QUOTA VARIABILE 2 / TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO)	0,01

Gli svuotamenti minimi sono stati definiti e saranno applicati, a coloro che al 31/12/2023 non avranno effettuato conferimenti di rifiuto secco residuo.

Per le **utenze domestiche** si è avuto riguardo, per i residenti, al valore medio dei litri di rifiuto secco residuo svuotati in un anno per ogni categoria.

Per i non residenti, avuto riguardo al fatto che le utenze si concentrano principalmente nella categoria 2N, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento della TARI a misura, che prevede che *“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità”*, e che tali utenze hanno effettuato svuotamenti del secco residuo pari all'85% di quelle residenti, si è utilizzata tale percentuale di abbattimento rispetto alle residenti per determinare i litri minimi di secco residuo da applicare.

I seguenti sono i litri che saranno addebitati come minimi.

CATEGORIA	LITRI
1N	929,14
1R	1.093,11
2N	1.090,47
2R	1.282,91
3N	1.335,90
3R	1.571,65
4N	1.441,60
4R	1.696,00
5N	1.767,11
5R	2.078,95
6N	2.097,22
6R	2.467,31

Per le **utenze non domestiche**, in considerazione dell'eterogeneità della produzione di rifiuti anche a parità di categoria e che una stessa attività può avere oltre alla categoria prevalente anche superfici con altre categorie (es. un'attività artigianale che ha anche un magazzino ed un ufficio), è stato stabilito un valore minimo comune pari a **2.500 litri**.

L'applicazione dei minimi sarà commisurata al periodo di occupazione dell'utenza.

3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche.

Avuto riguardo ai possibili criteri razionali, il gettito delle **utenze domestiche** è stato calcolato nella misura del **63,84%** e delle **non domestiche** nella misura del **36,16%**.

4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati nel metodo.

Per il 2023 sono le seguenti le tariffe.

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia	K Fissa	K Varia
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,80	114,68	0,86	1,25
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	0,88	165,13	0,94	1,80
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	0,95	183,48	1,02	2,00
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	1,02	238,53	1,10	2,60
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	1,09	330,27	1,17	3,60
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	1,15	367,88	1,23	4,01
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,21	1,67	0,61	5,65
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,91	1,25	0,46	4,25
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,03	1,42	0,52	4,80
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,60	2,20	0,81	7,45
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,11	1,51	0,56	5,12
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,15	4,33	1,59	14,67
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,36	3,24	1,19	10,98
09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,91	4,00	1,47	13,55
10	OSPEDALI	3,37	4,62	1,70	15,67
11	UFFICI E AGENZIE	2,91	4,00	1,47	13,55
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,70	2,33	0,86	7,89
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	2,42	3,32	1,22	11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,85	3,90	1,44	13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,70	2,33	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,70	4,95	1,59	14,63
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,22	3,05	1,12	10,32
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,96	2,69	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,49	3,42	1,26	11,58
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,76	2,42	0,89	8,20
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,74	2,39	0,88	8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,23	4,42	1,63	14,97
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,65	3,63	1,34	12,30
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,44	3,33	1,23	11,28
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,63	6,36	2,34	21,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,63	6,34	2,34	21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,2	5,74	2,12	19,45
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,92	5,37	1,98	18,20
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	11,15	20,49	6,58	60,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3,62	4,97	1,83	16,83

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2023						
CATEGORIA	DESCRIZIONE	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia	coefficiente K Fissa	coefficiente K Varia	
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,80	114,68	0,86	1,25	
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	0,88	165,13	0,94	1,80	
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	0,95	183,48	1,02	2,00	
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	1,02	238,53	1,10	2,60	
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	1,09	330,27	1,17	3,60	
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	1,15	367,88	1,23	4,01	

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2023

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia	coefficiente Fissa	coefficiente K Varia	coefficiente K Varia
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,21	1,67	0,61	0,61	5,65
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,91	1,25	0,46	0,46	4,25
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,03	1,42	0,52	0,52	4,80
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,60	2,20	0,81	0,81	7,45
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,11	1,51	0,56	0,56	5,12
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,15	4,33	1,59	1,59	14,67
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,36	3,24	1,19	1,19	10,98
09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,91	4,00	1,47	1,47	13,55
10	OSPEDALI	3,37	4,62	1,70	1,70	15,67
11	UFFICI E AGENZIE	2,91	4,00	1,47	1,47	13,55
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,70	2,33	0,86	0,86	7,89
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	2,42	3,32	1,22	1,22	11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,85	3,90	1,44	1,44	13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,70	2,33	0,86	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,70	4,95	1,59	1,59	14,63
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,22	3,05	1,12	1,12	10,32
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,96	2,69	0,99	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,49	3,42	1,26	1,26	11,58
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,76	2,42	0,89	0,89	8,20
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,74	2,39	0,88	0,88	8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,23	4,42	1,63	1,63	14,97
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,65	3,63	1,34	1,34	12,30
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,44	3,33	1,23	1,23	11,28
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,63	6,36	2,34	2,34	21,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,63	6,34	2,34	2,34	21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,2	5,74	2,12	2,12	19,45
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,92	5,37	1,98	1,98	18,20
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	11,15	20,49	6,58	6,58	60,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3,62	4,97	1,83	1,83	16,83



COMUNE DI TODI

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza del Popolo – Telefono: 075/89561 – Telefax: 075/8943862

Codice Fiscale n° 00316740547

SETTORE 3°- PROGETTAZIONE STRATEGICA
BILANCIO E TRIBUTI

TODI Lì 10-06-2023

Spett.le

AURI

auri@postacert.umbria.it

GEST SRL

pec.gest@legalmail.it

GESENU

gesenu@legalmail.it


pec.tiagesenu@legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione delibera Consiglio Comunale approvazione Tariffe TARIP anno 2023– COMUNE DI TODI

Con la presente si trasmette la seguente documentazione:

- Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 28-04-2023: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023**

Distinti Saluti



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D.ssa Maria Rita Sciammi)



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 28/04/2023

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 09:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		BAIOCCO DANIELE	X	
CATTERINI FABIO	X		FORTUNATI GIOVANNA	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	MASSETTI CATIA	X	
PETRINI VANIA	X		MAGNI UMBERTO	X	
SORDINI FILIPPO	X		RUSPOLINI ADRIANO	X	
GIMIGNANI STEFANO	X		NULLI ANDREA	X	
TRAPPOLINI ALESSANDRO	X		CAPRINI ANDREA		X
PERUGINI LUCA	X		SERAFINI CLAUDIO	X	
TENNERONI GIORGIO	X				

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Adriano Ruspolini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

TRAPPOLINI ALESSANDRO, NULLI ANDREA, SERAFINI CLAUDIO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente nel procedere alla trattazione del 7° punto aggiunto all'O.d.G., con integrazione prot. n.12187 del 21/04/2023, dà la parola all'Assessore Baglioni per illustrare la proposta sotto riportata, predisposta dal competente Settore:

“PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639 e ss, Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una componente immobiliare (IMU) ed una componente di servizi (TASI e TARI);
- l'art.1, comma 654, della suddetta legge stabilisce che le tariffe della tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;
- l'art.1, comma 738 Legge n.160 del 27/12/2019 ha abolito dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI (Tariffa sui Rifiuti), la quale resta disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi 641 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTI:

- l'art. 1, comma 527 Legge n.205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio ed investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con cui l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022/2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;
- la determinazione ARERA n. 2/2021 del 04/11/2021, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che dispone che “...ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- in particolare, l'art.1 comma 683 Legge n.147/2013, per il quale: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169, Legge n.296/2006, dove si prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L.n.228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.15/2022, in base al quale “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, L. 27/12/2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 1, comma 775, Legge n.197/2022, che ha differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

- *l'art. 43, co.11 D.L. n.50/2022, che ha aggiunto all'art.3, comma 5- quinquies,D.L. n.228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";*
- *il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con D.C.C. n.17 del 23/03/2020 e ss. mm. ii.ai sensi dell'art.52 D.Lgs n.446/1997 e dell'art.1, co.682, Legge n.147/2013,, e modificato con deliberazione di Consiglio assunta in data odierna in coerenza con il novellato quadro normativo, giusta deliberazione del 18/01/2022 n.15/2022/R/rif di ARERA;*

VISTI in particolare:

- a) *l'art. 1, comma 651, Legge n.147/2013, che stabilisce che: "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158 del 27/04/1999;*
- b) *l'art.12 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti a Misura il quale stabilisce che:"La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto secondo quanto previsto dagli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente."*

TENUTO CONTO:

- *dell'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;*
- *della Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);*
- *dello Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;*
- *del Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;*

CONSIDERATO che:

- *in base alle sopra citate normative, sono conferite all'AURI le funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli art.li 148 e 201 D.Lgs 152/2006, già esercitate ex L.R. n.23/2007 e art.15 L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;*
- *l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art.17 L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;*
- *ai sensi dell'art. 3-bis D.L. n.138/2011, "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente";*
- *nel territorio in cui opera questo Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto dal D.L. n.138/2011, convertito dalla Legge n.148/2011, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;*
- *in base al combinato disposto dell'art. 3-bis D.L. n.138/2011, degli artt. 6 e 7 L.R. 11/2013, della delibera ARERA n.363/2021 e dell'art.1, co.683, L.n.147/2013, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all'AURI, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio Comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;*

TENUTO CONTO che:

- *il dettato dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art.7, comma 3, lettera g) della L.R. 11/2013 in ordine alla competenza dell'AURI all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, deve ritenersi superato dall'intervento della Legge n.147/2013, che ha esplicitamente rimesso la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI in capo al Consiglio comunale;*
- *la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI spetta al Consiglio comunale anche in virtù della competenza esclusiva che la Costituzione rimette in materia tributaria in capo alla legge statale che prevale su qualsiasi disposizione differente;*
- *della delibera n.19 del 13 maggio 2022 del Consiglio Direttivo dell'AURI sul Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 della gestione del territorio del Comune di Todi, validato e approvato con deliberazione n. 2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI nella seduta del 18 maggio 2022;*
- *l'art.28 comma 4, MTR-2 sancisce che "il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio) qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo";*
- *la delibera n.1 del 16/01/2023 del Consiglio Direttivo dell'AURI ha stabilito di procedere, per sopraggiunte necessità, alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 per i Comuni del Sub Ambito n.2;*

DATO ATTO che:

- *ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'AURI con delibera n.9 del 5/04/2023, il Piano Economico Finanziario revisionato periodo 2022-2025 della gestione del territorio del Comune di Todi è stato validato e approvato con deliberazione n.2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI il 11 aprile 2023;*
- *dal Piano Finanziario aggiornato, elaborato e approvato come sopra esposto, per l'anno 2023, risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021, è pari a € 3.842.506,00, mentre per gli anni successivi risultano i seguenti importi:*
 - *2024: € 3.795.296,00;*
 - *2025: € 3.857.296,00;*
- *l'importo da coprire con la tariffa comprende tutti i costi connessi con il servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- *per l'art.4.6 della deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, in attuazione dell'art.2, co.17, Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi, essendo comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario di gestione, applicare valori inferiori;*
- *il piano economico finanziario è soggetto alla successiva approvazione da parte dell'ARERA, come previsto dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;*

RICHIAMATI:

- *la disposizione dell'art. 1, comma 653, Legge n.147/2013, che stabilisce "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*
- *i costi inseriti nel piano economico finanziario 2023 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel documento riportato in allegato al piano economico-finanziario, risultanze che evidenziano un costo standard pari a 38,44 €/tonnellata;*
- *le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e finanze il 31/12/2021, che hanno chiarito che: "si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";*

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa rifiuti di cui all'art.1 comma 683 Legge n.147/2013, devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 D.Lgs. n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- per effetto del Metodo tariffario approvato da ARERA con la deliberazione n.363/2021/R/RIF, le tariffe devono garantire un gettito non superiore alle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario, fermo restando l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;
- ai fini della determinazione del gettito tariffario, per l'anno 2023, è necessario procedere a detrarre dal totale delle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario (euro 3.842.506,00):
 - a) il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in misura pari al corrispondente contributo erogato dal Ministero dell'istruzione (euro 21.556,90);
 - b) le altre componenti previste dalla citata determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, vale a dire:
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per €100.000,00;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie (euro 0,00);
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (euro 0,00);
- ai fini della determinazione delle tariffe 2023, l'Amministrazione Comunale ha destinato risorse proprie di Bilancio per euro 75.000,00 da destinare al finanziamento di riduzioni;

RILEVATO che:

il totale delle entrate tariffarie massime riportate nel piano economico-finanziario 2022- 2025, anno 2023, è articolato nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso ed a quelle di costo variabile, come segue:

Componenti tariffarie relative alle componenti di costo variabile	Euro 2.311.670,00
Componenti tariffarie relative alle componenti di costo fisso	Euro 1.530.836,00
Totale delle entrate tariffarie massime	Euro 3.842.506,00

l'art.1, comma 654, L.n.147/2013, stabilisce che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO di determinare il totale delle entrate da ottenere con il gettito della Tassa sui rifiuti, al fine di garantire la copertura delle entrate tariffarie massime indicate nel piano economico finanziario 2022- 2025, anno 2023, come di seguito evidenziato:

Totale entrate tariffarie massime	Euro 3.842.506,00
Contributo del MIUR (punto 1.4. lett.a, det.AREERA 2/2020)	Euro 21.556,90
Recupero Evasione (punto 1.4. lett.a, det.AREERA 2/2020)	Euro 100.000,00
Totale Gettito TARI a copertura PEF	Euro 3.720.949,10
Riduzioni finanziate con Fondi di Bilancio dell'Ente	Euro 75.000,00
Totale gettito TARI al netto delle riduzioni finanziate con Fondi di Bilancio	Euro 3.645.949,10

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 650, L.n.147/2013, il quale stabilisce che “la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria” e il comma 651 del medesimo articolo, in base al quale: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158”;
- l'art. 57 bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, come convertito dalla Legge 19/12/2019, n. 157, il quale ha prorogato le disposizioni dell'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, in ordine all'applicazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

RITENUTO:

- di determinare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, utilizzando il criterio dell'incidenza del gettito di ciascuna categoria sul totale, come già negli anni precedenti, come segue: - utenze domestiche: 63,84% - utenze non domestiche: 36,16%;
- di definire le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2023, come segue:
 - 31 MAGGIO 2023 (1^ rata);
 - 31 LUGLIO 2023 (2^ rata);
 - 30 SETTEMBRE 2023 (3^ rata);
 - 28 FEBBRAIO 2024 (4^ rata a saldo);
- che le rate 1^ 2^ 3^ verranno emesse a titolo di acconto, nella misura del 95% per le utenze domestiche e la 4^ rata a titolo di saldo nella misura dell'80% per le utenze non domestiche, calcolate sulla base delle tariffe anno 2022 approvate con D.C.C. n.32 del 30/05/2022;
- che l'art. 1, co. 666 L.n.147/2013 ha fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, che la Provincia di Perugia ha confermato, con delibera del Presidente n. 236 del 06/12/2022 nella misura del 5% per l'anno 2023;
- che la società Gest Spa, affidataria della gestione TARI, con nota ufficiale acquisita al prot. n.12014 del 19/04/2023 ha inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore del servizio in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano economico finanziario per l'anno 2022/2025, validato dall'AURI;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 13, comma 5-bis, D.L.n.4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.25/2022 ha stabilito che "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs n.267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.";
- si possa provvedere con successiva variazione di bilancio all'adeguamento delle poste di bilancio correlate al piano economico finanziario del servizio rifiuti e delle entrate deputate al suo finanziamento, evidenziando sin da ora che tale variazione non altera gli equilibri di bilancio dell'Ente;
- l'art.13, co.15 D.L.n.201/2011, come sostituito dall'art.15-bis, co.1, lett. a), D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019, stabilisce "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art.13, co.15-ter, D.L.n.201/2011, inserito dall' art.15-bis, co.1, lett. b), D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019,sancisce "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23/03/2021 riporta le indicazioni operative relative agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- il D.M. 20/07/2021, stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città

metropolitane, ai sensi dell'art.13 co. 15 D.L.n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.n.214/2011;

VISTI:

- la Legge n. 147/2013;
- la Legge 145/2018;
- l'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
- il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali;
- la D.C.C. n.29 del 25/02/1999 come modificata con D.C.C. n.91 del 3/06/1999 e n.42 del 29/03/2001 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali;
- i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 ed allegati al presente atto;

Si propone di approvare la sopra riportata proposta.”

Aperta la discussione intervengono i consiglieri: Catterini fa notare che nel Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti appena approvato contiene due diverse versioni e chiede spiegazioni su quale sia quella corretta e approvata (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*), Serafini parla di “città morta”, chiede che i secchioni di raccolta della spazzatura vengano puliti con maggiore frequenza e si faccia quanto necessario per evitare il problema dell'abbandono dei rifiuti (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*). **Il Sindaco** replica ricordando che per il secondo anno consecutivo il Comune è stato premiato da Legambiente come "comune riciclone", un riconoscimento legato alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, pari al 74,3%, evidenzia che sono stati individuati circa 900 evasori totali grazie anche alla riforma della tariffa puntuale, parla dell'introduzione di un numero minimo di svuotamenti che verrà sempre addebitato e dei termovalorizzatori quale unica alternativa allo smaltimento in discarica il cui utilizzo comporterebbe una riduzione dei costi oltre a rappresentare una risorsa (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*).

Per le dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri: Sordini ritiene utile svolgere un'attività di sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento da plastica nelle scuole, si dice favorevole alla costruzione di un termovalorizzatore nel comune di Todi (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*), Massetti vorrebbe conoscere se questa maggioranza è disponibile a realizzare il termovalorizzatore nel Comune di Todi dopo aver ostacolato la realizzazione del depuratore e anticipa il voto contrario (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*), Catterini pur essendo favorevole all'idea del termovalorizzatore si chiede a chi spetterà il compito di costruire e gestire l'impianto (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*).

Il Presidente in assenza di altri interventi mette ai voti la proposta sopra riportata.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Visto il parere espresso sulla proposta di deliberazione dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 27/04/2023;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.15

Consiglieri astenuti n.0

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 4 (Catterini, Magni, Massetti, Serafini)

D E L I B E R A

per quanto riportato in narrativa;

1) DI PRENDERE ATTO del piano economico finanziario revisionato del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, predisposto dal soggetto gestore GEST Srl con annessa relazione illustrativa, e dal Comune, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, validato e approvato dalla competente Autorità Regionale Umbra Idrico e Rifiuti (AURI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO “A”**);

2) DI PRENDERE ATTO della relazione della società Gesenu, con nota acquisita al prot. n.12014 del 19/04/2023, con cui è stato inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano finanziario 2023 revisionato approvato dall’AURI allegato per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO “B”**);

3) DI DETERMINARE ED APPROVARE, per l'anno 2023, i coefficienti kb, kc e kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99 e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui agli allegati “C” e “D” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (**allegato C** – tariffe utenze domestiche - **allegato D** – tariffe utenze non domestiche);

4) DI DARE ATTO che le suddette tariffe, in relazione a quanto disposto dall'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, **sono in vigore dal 01/01/2023**;

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.1, c.666, L.n.147/2013, è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 D.Lgs. n.504/’92 , nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo della TARI pari al 5% per l'anno 2023;

6) DI DARE ATTO, infine, che il gettito del tributo per l’anno 2023 è determinato nell’importo indicato nella specifica previsione di bilancio pari ad € 3.645.949,10;

7) DI STABILIRE le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2023, come segue:

31 MAGGIO 2023 (1^ rata);

31 LUGLIO 2023 (2^ rata);

30 SETTEMBRE 2023 (3^ rata);

28 FEBBRAIO 2024 (4^ rata a saldo);

8) DI DARE ATTO che le rate 1^ 2^ 3^ verranno emesse a titolo di acconto, nella misura del 95% per le utenze domestiche e la 4^ rata a titolo di saldo nella misura dell’80% per le utenze non domestiche, calcolate sulla base delle tariffe anno 2022 approvate con D.C.C. n.32 del 30/05/2022;

9) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a GEST S.r.l., a Gesenu S.p.A. e ad A.U.R.I. per gli adempimenti di competenza, oltre che **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art.13, co.15, D.L.n.201/2011, (L. n. 214/2011).

Entra il consigliere Pizzichini. Presenti n.16.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16

Consiglieri astenuti n.1 (Pizzichini)

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 4 (Catterini, Magni, Massetti, Serafini)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto all'O.d.G.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Adriano Ruspolini

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 10/06/2023

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 34 del 20/04/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **21/04/2023**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 34 del 20/04/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **21/04/2023**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 29 del 28/04/2023

Oggetto Delibera:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 05/06/2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 05/06/2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA /
INFOCAMERE S.C.P.A.

PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio 2022-2025 - aggiornamento anno 2023

Istanze di revisione infra periodo ex art. 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Todì

Prospetto riepilogativo del PEF 2023

A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2023 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	3.842.506 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	3.775.720 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	5,50%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	3.842.506 €
A-B	Delta costi ($\sum Ta - \sum Tmax$)	- €
C	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	3.842.506 €
	Costi Variabili - Tv	2.311.670 €
	Costi Fissi - Tf	1.530.836 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	3.842.506 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.372.438 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	470.068 €

Spett.le
Comune di Todì
PEC

OGGETTO: tariffe TARI 2023.

In relazione a quanto in oggetto, si rimette la proposta relativa alle tariffe TARI 2023, finalizzate ad assicurare la copertura del costo del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013, alla luce del Piano Finanziario per l'anno 2023.

La simulazione è stata redatta secondo vostre indicazioni, come stabilito dal Contratto di servizio, le tariffe sono state predisposte tenendo conto dei parametri e dei criteri indicati dagli uffici comunali.

Nella determinazione delle tariffe si è proceduto come segue.

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio e suddivisione dei costi tra fissi e variabili

Il Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2023, riporta le seguenti risultanze, valore PEF finale.

PEF LORDO	3.842.506,00 €
COSTI VARIABILI	2.311.670,00 €
COSTI FISSI	1.530.836,00 €

Si è poi proceduto secondo le vostre direttive di cui alla corrispondenza intercorsa, anche ai sensi della Determina n. 2/2020 ARERA.

COSTI VARIABILI FINALI	2.193.420,43 €	60,16%
- COSTI VARIABILI DOM	1.400.207,26 €	
- COSTI VARIABILI NON DOM	793.213,17 €	
COSTI FISSI FINALI	1.452.528,67 €	39,84%
- COSTI FISSI DOM	927.246,40 €	
- COSTI FISSI NON DOM	525.282,27 €	
PEF TOTALE FINALE da coprire con tariffe	3.645.949,10 €	

U
 COMUNE DI TODI
 Segreteria Comunale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0012014/2023 del 19/04/2023
 Firmatario: ANNALISA MACCARELLI

2. Tariffa quota variabile 2

Avuto riguardo all'ormai consolidata applicazione della tariffa puntuale, a decorrere dal 2020, per il 2023 si è deciso di elevare l'importo da coprire con tale voce ad **€ 200.000,00**.

Inoltre, in considerazione che i dati relativi agli svuotamenti del rifiuto secco residuo sono ormai stabili, si è proceduto a calcolare il costo al litro inserendo anche svuotamenti minimi, ai sensi degli artt. 22 comma 3 e 23 comma 3 del Regolamento della TARI a misura.

Il costo al litro del rifiuto secco residuo è stato così determinato.

TOTALE KG RIFIUTO SECCO RESIDUO	1.775.343,00
PESO SPECIFICO	0,0815
QUOTA VARIABILE 2	200.000 €
COSTO AL KILOGRAMMO	0,112654287
TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO (KG / PESO SPECIFICO)	21.783.349,69
COSTO AL LITRO (QUOTA VARIABILE 2 / TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO)	0,01

Gli svuotamenti minimi sono stati definiti e saranno applicati, a coloro che al 31/12/2023 non avranno effettuato conferimenti di rifiuto secco residuo.

Per le **utenze domestiche** si è avuto riguardo, per i residenti, al valore medio dei litri di rifiuto secco residuo svuotati in un anno per ogni categoria.

Per i non residenti, avuto riguardo al fatto che le utenze si concentrano principalmente nella categoria 2N, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento della TARI a misura, che prevede che *"Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità"*, e che tali utenze hanno effettuato svuotamenti del secco residuo pari all'85% di quelle residenti, si è utilizzata tale percentuale di abbattimento rispetto alle residenti per determinare i litri minimi di secco residuo da applicare.

I seguenti sono i litri che saranno addebitati come minimi.

CATEGORIA	LITRI
1N	929,14
1R	1.093,11
2N	1.090,47
2R	1.282,91
3N	1.335,90
3R	1.571,65
4N	1.441,60
4R	1.696,00
5N	1.767,11
5R	2.078,95
6N	2.097,22
6R	2.467,31

Per le **utenze non domestiche**, in considerazione dell'eterogeneità della produzione di rifiuti anche a parità di categoria e che una stessa attività può avere oltre alla categoria prevalente anche superfici con altre categorie (es. un'attività artigianale che ha anche un magazzino ed un ufficio), è stato stabilito un valore minimo comune pari a **2.500 litri**.

L'applicazione dei minimi sarà commisurata al periodo di occupazione dell'utenza.

3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche.

Avuto riguardo ai possibili criteri razionali, il gettito delle **utenze domestiche** è stato calcolato nella misura del **63,84%** e delle **non domestiche** nella misura del **36,16%**.

4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati nel metodo.

Per il 2023 sono le seguenti le tariffe.

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia	K Fissa	K Varia
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,80	114,68	0,86	1,25
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	0,88	165,13	0,94	1,80
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	0,95	183,48	1,02	2,00
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	1,02	238,53	1,10	2,60
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	1,09	330,27	1,17	3,60
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	1,15	367,88	1,23	4,01
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,21	1,67	0,61	5,65
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,91	1,25	0,46	4,25
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,03	1,42	0,52	4,80
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,60	2,20	0,81	7,45
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,11	1,51	0,56	5,12
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,15	4,33	1,59	14,67
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,36	3,24	1,19	10,98
09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,91	4,00	1,47	13,55
10	OSPEDALI	3,37	4,62	1,70	15,67
11	UFFICI E AGENZIE	2,91	4,00	1,47	13,55
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,70	2,33	0,86	7,89
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	2,42	3,32	1,22	11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,85	3,90	1,44	13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,70	2,33	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,70	4,95	1,59	14,63
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,22	3,05	1,12	10,32
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,96	2,69	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,49	3,42	1,26	11,58
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,76	2,42	0,89	8,20
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,74	2,39	0,88	8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,23	4,42	1,63	14,97
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,65	3,63	1,34	12,30
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,44	3,33	1,23	11,28
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,63	6,36	2,34	21,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,63	6,34	2,34	21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,2	5,74	2,12	19,45
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,92	5,37	1,98	18,20
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	11,15	20,49	6,58	60,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3,62	4,97	1,83	16,83

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2023						
CATEGORIA	DESCRIZIONE	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia	coefficiente K Fissa	coefficiente K Varia	
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,80	114,68	0,86	1,25	
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	0,88	165,13	0,94	1,80	
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	0,95	183,48	1,02	2,00	
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	1,02	238,53	1,10	2,60	
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	1,09	330,27	1,17	3,60	
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	1,15	367,88	1,23	4,01	

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2023

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia	coefficiente Fissa	coefficiente K Varia	coefficiente K Varia
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,21	1,67	0,61	0,61	5,65
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,91	1,25	0,46	0,46	4,25
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,03	1,42	0,52	0,52	4,80
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,60	2,20	0,81	0,81	7,45
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,11	1,51	0,56	0,56	5,12
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,15	4,33	1,59	1,59	14,67
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,36	3,24	1,19	1,19	10,98
09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,91	4,00	1,47	1,47	13,55
10	OSPEDALI	3,37	4,62	1,70	1,70	15,67
11	UFFICI E AGENZIE	2,91	4,00	1,47	1,47	13,55
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,70	2,33	0,86	0,86	7,89
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	2,42	3,32	1,22	1,22	11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,85	3,90	1,44	1,44	13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,70	2,33	0,86	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,70	4,95	1,59	1,59	14,63
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,22	3,05	1,12	1,12	10,32
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,96	2,69	0,99	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,49	3,42	1,26	1,26	11,58
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,76	2,42	0,89	0,89	8,20
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,74	2,39	0,88	0,88	8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,23	4,42	1,63	1,63	14,97
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,65	3,63	1,34	1,34	12,30
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,44	3,33	1,23	1,23	11,28
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,63	6,36	2,34	2,34	21,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,63	6,34	2,34	2,34	21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,2	5,74	2,12	2,12	19,45
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,92	5,37	1,98	1,98	18,20
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	11,15	20,49	6,58	6,58	60,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3,62	4,97	1,83	1,83	16,83



COMUNE DI TODI

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza del Popolo – Telefono: 075/89561 – Telefax: 075/8943862

Codice Fiscale n° 00316740547

SETTORE 3°- PROGETTAZIONE STRATEGICA
BILANCIO E TRIBUTI

TODI Li 10-06-2023

Spett.le

AURI

auri@postacert.umbria.it

GEST SRL

pec.gest@legalmail.it

GESENU

gesenu@legalmail.it


pec.tiagesenu@legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione delibera Consiglio Comunale approvazione Tariffe TARIP anno 2023– COMUNE DI TODI

Con la presente si trasmette la seguente documentazione:

- Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 28-04-2023: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023**

Distinti Saluti



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D.ssa Maria Rita Sciammi)



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 28/04/2023

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 09:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		BAIOCCO DANIELE	X	
CATTERINI FABIO	X		FORTUNATI GIOVANNA	X	
PIZZICHINI FLORIANO		X	MASSETTI CATIA	X	
PETRINI VANIA	X		MAGNI UMBERTO	X	
SORDINI FILIPPO	X		RUSPOLINI ADRIANO	X	
GIMIGNANI STEFANO	X		NULLI ANDREA	X	
TRAPPOLINI ALESSANDRO	X		CAPRINI ANDREA		X
PERUGINI LUCA	X		SERAFINI CLAUDIO	X	
TENNERONI GIORGIO	X				

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 2

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Adriano Ruspolini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

TRAPPOLINI ALESSANDRO, NULLI ANDREA, SERAFINI CLAUDIO

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente nel procedere alla trattazione del 7° punto aggiunto all'O.d.G., con integrazione prot. n.12187 del 21/04/2023, dà la parola all'Assessore Baglioni per illustrare la proposta sotto riportata, predisposta dal competente Settore:

“PREMESSO che:

- l'art.1, comma 639 e ss, Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una componente immobiliare (IMU) ed una componente di servizi (TASI e TARI);
- l'art.1, comma 654, della suddetta legge stabilisce che le tariffe della tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;
- l'art.1, comma 738 Legge n.160 del 27/12/2019 ha abolito dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI (Tariffa sui Rifiuti), la quale resta disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi 641 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTI:

- l'art. 1, comma 527 Legge n.205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio ed investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con cui l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022/2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;
- la determinazione ARERA n. 2/2021 del 04/11/2021, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che dispone che “...ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- in particolare, l'art.1 comma 683 Legge n.147/2013, per il quale: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169, Legge n.296/2006, dove si prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L.n.228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.15/2022, in base al quale “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, L. 27/12/2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l'art. 1, comma 775, Legge n.197/2022, che ha differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

- *l'art. 43, co.11 D.L. n.50/2022, che ha aggiunto all'art.3, comma 5- quinquies,D.L. n.228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";*
- *il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con D.C.C. n.17 del 23/03/2020 e ss. mm. ii.ai sensi dell'art.52 D.Lgs n.446/1997 e dell'art.1, co.682, Legge n.147/2013,, e modificato con deliberazione di Consiglio assunta in data odierna in coerenza con il novellato quadro normativo, giusta deliberazione del 18/01/2022 n.15/2022/R/rif di ARERA;*

VISTI in particolare:

- a) *l'art. 1, comma 651, Legge n.147/2013, che stabilisce che: "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158 del 27/04/1999;*
- b) *l'art.12 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti a Misura il quale stabilisce che: "La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto secondo quanto previsto dagli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente."*

TENUTO CONTO:

- *dell'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;*
- *della Legge regionale 17/05/2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);*
- *dello Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29/02/2016;*
- *del Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/02/2016;*

CONSIDERATO che:

- *in base alle sopra citate normative, sono conferite all'AURI le funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità d'ambito territoriale di cui agli art.li 148 e 201 D.Lgs 152/2006, già esercitate ex L.R. n.23/2007 e art.15 L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;*
- *l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art.17 L.R. 23/2007, a far data dal 01/04/2017;*
- *ai sensi dell'art. 3-bis D.L. n.138/2011, "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente";*
- *nel territorio in cui opera questo Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto dal D.L. n.138/2011, convertito dalla Legge n.148/2011, Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;*
- *in base al combinato disposto dell'art. 3-bis D.L. n.138/2011, degli artt. 6 e 7 L.R. 11/2013, della delibera ARERA n.363/2021 e dell'art.1, co.683, L.n.147/2013, la competenza alla validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è rimessa all'AURI, mentre le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio Comunale, stante la specialità della norma tributaria che individua il soggetto competente alla adozione della deliberazione tariffaria nel Consiglio comunale;*

TENUTO CONTO che:

- *il dettato dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art.7, comma 3, lettera g) della L.R. 11/2013 in ordine alla competenza dell'AURI all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, deve ritenersi superato dall'intervento della Legge n.147/2013, che ha esplicitamente rimesso la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI in capo al Consiglio comunale;*
- *la competenza all'approvazione delle tariffe della TARI spetta al Consiglio comunale anche in virtù della competenza esclusiva che la Costituzione rimette in materia tributaria in capo alla legge statale che prevale su qualsiasi disposizione differente;*
- *della delibera n.19 del 13 maggio 2022 del Consiglio Direttivo dell'AURI sul Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 della gestione del territorio del Comune di Todi, validato e approvato con deliberazione n. 2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI nella seduta del 18 maggio 2022;*
- *l'art.28 comma 4, MTR-2 sancisce che "il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio) qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo";*
- *la delibera n.1 del 16/01/2023 del Consiglio Direttivo dell'AURI ha stabilito di procedere, per sopraggiunte necessità, alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 per i Comuni del Sub Ambito n.2;*

DATO ATTO che:

- *ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'AURI con delibera n.9 del 5/04/2023, il Piano Economico Finanziario revisionato periodo 2022-2025 della gestione del territorio del Comune di Todi è stato validato e approvato con deliberazione n.2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI il 11 aprile 2023;*
- *dal Piano Finanziario aggiornato, elaborato e approvato come sopra esposto, per l'anno 2023, risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2021, è pari a € 3.842.506,00, mentre per gli anni successivi risultano i seguenti importi:*
 - *2024: € 3.795.296,00;*
 - *2025: € 3.857.296,00;*
- *l'importo da coprire con la tariffa comprende tutti i costi connessi con il servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- *per l'art.4.6 della deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, in attuazione dell'art.2, co.17, Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi, essendo comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario di gestione, applicare valori inferiori;*
- *il piano economico finanziario è soggetto alla successiva approvazione da parte dell'ARERA, come previsto dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;*

RICHIAMATI:

- *la disposizione dell'art. 1, comma 653, Legge n.147/2013, che stabilisce "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*
- *i costi inseriti nel piano economico finanziario 2023 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nel documento riportato in allegato al piano economico-finanziario, risultanze che evidenziano un costo standard pari a 38,44 €/tonnellata;*
- *le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e finanze il 31/12/2021, che hanno chiarito che: "si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";*

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa rifiuti di cui all'art.1 comma 683 Legge n.147/2013, devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 D.Lgs. n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- per effetto del Metodo tariffario approvato da ARERA con la deliberazione n.363/2021/R/RIF, le tariffe devono garantire un gettito non superiore alle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario, fermo restando l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio;
- ai fini della determinazione del gettito tariffario, per l'anno 2023, è necessario procedere a detrarre dal totale delle entrate tariffarie massime espresse dal piano economico-finanziario (euro 3.842.506,00):
 - a) il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 e della determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, in misura pari al corrispondente contributo erogato dal Ministero dell'istruzione (euro 21.556,90);
 - b) le altre componenti previste dalla citata determinazione ARERA n. 2 del 04/11/2021, vale a dire:
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione per €100.000,00;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie (euro 0,00);
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (euro 0,00);
- ai fini della determinazione delle tariffe 2023, l'Amministrazione Comunale ha destinato risorse proprie di Bilancio per euro 75.000,00 da destinare al finanziamento di riduzioni;

RILEVATO che:

il totale delle entrate tariffarie massime riportate nel piano economico-finanziario 2022- 2025, anno 2023, è articolato nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso ed a quelle di costo variabile, come segue:

Componenti tariffarie relative alle componenti di costo variabile	Euro 2.311.670,00
Componenti tariffarie relative alle componenti di costo fisso	Euro 1.530.836,00
Totale delle entrate tariffarie massime	Euro 3.842.506,00

l'art.1, comma 654, L.n.147/2013, stabilisce che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, devono essere determinate sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio;

RITENUTO di determinare il totale delle entrate da ottenere con il gettito della Tassa sui rifiuti, al fine di garantire la copertura delle entrate tariffarie massime indicate nel piano economico finanziario 2022- 2025, anno 2023, come di seguito evidenziato:

Totale entrate tariffarie massime	Euro 3.842.506,00
Contributo del MIUR (punto 1.4. lett.a, det.ANERA 2/2020)	Euro 21.556,90
Recupero Evasione (punto 1.4. lett.a, det.ANERA 2/2020)	Euro 100.000,00
Totale Gettito TARI a copertura PEF	Euro 3.720.949,10
Riduzioni finanziate con Fondi di Bilancio dell'Ente	Euro 75.000,00
Totale gettito TARI al netto delle riduzioni finanziate con Fondi di Bilancio	Euro 3.645.949,10

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 650, L.n.147/2013, il quale stabilisce che “la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria” e il comma 651 del medesimo articolo, in base al quale: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158”;
- l'art. 57 bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, come convertito dalla Legge 19/12/2019, n. 157, il quale ha prorogato le disposizioni dell'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, in ordine all'applicazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);

RITENUTO:

- di determinare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, utilizzando il criterio dell'incidenza del gettito di ciascuna categoria sul totale, come già negli anni precedenti, come segue: - utenze domestiche: 63,84% - utenze non domestiche: 36,16%;
- di definire le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2023, come segue:
 - 31 MAGGIO 2023 (1^ rata);
 - 31 LUGLIO 2023 (2^ rata);
 - 30 SETTEMBRE 2023 (3^ rata);
 - 28 FEBBRAIO 2024 (4^ rata a saldo);
- che le rate 1^ 2^ 3^ verranno emesse a titolo di acconto, nella misura del 95% per le utenze domestiche e la 4^ rata a titolo di saldo nella misura dell'80% per le utenze non domestiche, calcolate sulla base delle tariffe anno 2022 approvate con D.C.C. n.32 del 30/05/2022;
- che l'art. 1, co. 666 L.n.147/2013 ha fatto salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, che la Provincia di Perugia ha confermato, con delibera del Presidente n. 236 del 06/12/2022 nella misura del 5% per l'anno 2023;
- che la società Gest Spa, affidataria della gestione TARI, con nota ufficiale acquisita al prot. n.12014 del 19/04/2023 ha inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore del servizio in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano economico finanziario per l'anno 2022/2025, validato dall'AURI;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 13, comma 5-bis, D.L.n.4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.25/2022 ha stabilito che "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al D.Lgs n.267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.";
- si possa provvedere con successiva variazione di bilancio all'adeguamento delle poste di bilancio correlate al piano economico finanziario del servizio rifiuti e delle entrate deputate al suo finanziamento, evidenziando sin da ora che tale variazione non altera gli equilibri di bilancio dell'Ente;
- l'art.13, co.15 D.L.n.201/2011, come sostituito dall'art.15-bis, co.1, lett. a), D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019, stabilisce "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art.13, co.15-ter, D.L.n.201/2011, inserito dall' art.15-bis, co.1, lett. b), D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.58/2019,sancisce "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23/03/2021 riporta le indicazioni operative relative agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- il D.M. 20/07/2021, stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città

metropolitane, ai sensi dell'art.13 co. 15 D.L.n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L.n.214/2011;

VISTI:

- la Legge n. 147/2013;
- la Legge 145/2018;
- l'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
- il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali;
- la D.C.C. n.29 del 25/02/1999 come modificata con D.C.C. n.91 del 3/06/1999 e n.42 del 29/03/2001 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali;
- i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 ed allegati al presente atto;

Si propone di approvare la sopra riportata proposta.”

Aperta la discussione intervengono i consiglieri: Catterini fa notare che nel Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti appena approvato contiene due diverse versioni e chiede spiegazioni su quale sia quella corretta e approvata (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*), Serafini parla di “città morta”, chiede che i secchioni di raccolta della spazzatura vengano puliti con maggiore frequenza e si faccia quanto necessario per evitare il problema dell'abbandono dei rifiuti (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*). **Il Sindaco** replica ricordando che per il secondo anno consecutivo il Comune è stato premiato da Legambiente come "comune riciclone", un riconoscimento legato alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, pari al 74,3%, evidenzia che sono stati individuati circa 900 evasori totali grazie anche alla riforma della tariffa puntuale, parla dell'introduzione di un numero minimo di svuotamenti che verrà sempre addebitato e dei termovalorizzatori quale unica alternativa allo smaltimento in discarica il cui utilizzo comporterebbe una riduzione dei costi oltre a rappresentare una risorsa (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*).

Per le dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri: Sordini ritiene utile svolgere un'attività di sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento da plastica nelle scuole, si dice favorevole alla costruzione di un termovalorizzatore nel comune di Todi (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*), Massetti vorrebbe conoscere se questa maggioranza è disponibile a realizzare il termovalorizzatore nel Comune di Todi dopo aver ostacolato la realizzazione del depuratore e anticipa il voto contrario (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*), Catterini pur essendo favorevole all'idea del termovalorizzatore si chiede a chi spetterà il compito di costruire e gestire l'impianto (...*Omissis come da registrazione in atti conservata*).

Il Presidente in assenza di altri interventi mette ai voti la proposta sopra riportata.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Visto il parere espresso sulla proposta di deliberazione dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 27/04/2023;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.15

Consiglieri astenuti n.0

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 4 (Catterini, Magni, Massetti, Serafini)

D E L I B E R A

per quanto riportato in narrativa;

1) **DI PRENDERE ATTO** del piano economico finanziario revisionato del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, predisposto dal soggetto gestore GEST Srl con annessa relazione illustrativa, e dal Comune, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, validato e approvato dalla competente Autorità Regionale Umbra Idrico e Rifiuti (AURI), allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO "A"**);

2) **DI PRENDERE ATTO** della relazione della società Gesenu, con nota acquisita al prot. n.12014 del 19/04/2023, con cui è stato inviato il prospetto delle tariffe elaborate dallo stesso gestore in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99, a copertura integrale del costo del servizio, come determinato in base ai valori risultanti nel Piano finanziario 2023 revisionato approvato dall'AURI allegato per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO "B"**);

3) **DI DETERMINARE ED APPROVARE, per l'anno 2023**, i coefficienti kb, kc e kd, di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 158/99 e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui agli allegati "C" e "D" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (**allegato C** – tariffe utenze domestiche - **allegato D** – tariffe utenze non domestiche);

4) **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe, in relazione a quanto disposto dall'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, **sono in vigore dal 01/01/2023**;

5) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.1, c.666, L.n.147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 D.Lgs. n.504/92, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI pari al 5% per l'anno 2023;

6) **DI DARE ATTO**, infine, che il gettito del tributo per l'anno 2023 è determinato nell'importo indicato nella specifica previsione di bilancio pari ad € 3.645.949,10;

7) **DI STABILIRE** le scadenze del versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2023, come segue:

31 MAGGIO 2023 (1^ rata);

31 LUGLIO 2023 (2^ rata);

30 SETTEMBRE 2023 (3^ rata);

28 FEBBRAIO 2024 (4^ rata a saldo);

8) **DI DARE ATTO** che le rate 1^ 2^ 3^ verranno emesse a titolo di acconto, nella misura del 95% per le utenze domestiche e la 4^ rata a titolo di saldo nella misura dell'80% per le utenze non domestiche, calcolate sulla base delle tariffe anno 2022 approvate con D.C.C. n.32 del 30/05/2022;

9) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a GEST S.r.l., a Gesenu S.p.A. e ad A.U.R.I. per gli adempimenti di competenza, oltre che **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, co.15, D.L.n.201/2011, (L. n. 214/2011).

Entra il consigliere Pizzichini. Presenti n.16.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16

Consiglieri astenuti n.1 (Pizzichini)

Consiglieri votanti n. 15

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 4 (Catterini, Magni, Massetti, Serafini)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del successivo punto all'O.d.G.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Adriano Ruspolini

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 10/06/2023

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 34 del 20/04/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **21/04/2023**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Perugia

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 34 del 20/04/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **21/04/2023**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 29 del 28/04/2023

Oggetto Delibera:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 05/06/2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 05/06/2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA /
INFOCAMERE S.C.P.A.

PEF MTR-2 secondo periodo regolatorio 2022-2025 - aggiornamento anno 2023

Istanze di revisione infra periodo ex art. 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif

ALLEGATO ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Todì

Prospetto riepilogativo del PEF 2023

A	$\sum Ta = \sum Tva + \sum Tfa$ - Totale delle entrate tariffarie ("Costi Efficienti" 2023 prima dell'applicazione del limite alla crescita annuale)	3.842.506 €
	Valore PEF Finale 2022 - Approvato da AURI	3.775.720 €
	Parametro $\rho = rpi - X + QL + PG$ - Limite alla crescita annuale delle tariffe (incremento % del valore del PEF 2023 sul PEF 2022)	5,50%
B	$\sum Tmax$ - Entrate tariffarie massime 2023 applicabili nel rispetto del limite di crescita	3.842.506 €
A-B	Delta costi ($\sum Ta - \sum Tmax$)	- €
C	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	3.842.506 €
	Costi Variabili - Tv	2.311.670 €
	Costi Fissi - Tf	1.530.836 €
D	Valore PEF Finale 2023 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	3.842.506 €
	Costi del gestore (IVA esclusa)	3.372.438 €
	Costi del comune (compresa IVA 10% sui costi del gestore)	470.068 €

Spett.le
Comune di Todì
PEC

OGGETTO: tariffe TARI 2023.

In relazione a quanto in oggetto, si rimette la proposta relativa alle tariffe TARI 2023, finalizzate ad assicurare la copertura del costo del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della L. 147/2013, alla luce del Piano Finanziario per l'anno 2023.

La simulazione è stata redatta secondo vostre indicazioni, come stabilito dal Contratto di servizio, le tariffe sono state predisposte tenendo conto dei parametri e dei criteri indicati dagli uffici comunali.

Nella determinazione delle tariffe si è proceduto come segue.

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio e suddivisione dei costi tra fissi e variabili

Il Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2023, riporta le seguenti risultanze, valore PEF finale.

PEF LORDO	3.842.506,00 €
COSTI VARIABILI	2.311.670,00 €
COSTI FISSI	1.530.836,00 €

Si è poi proceduto secondo le vostre direttive di cui alla corrispondenza intercorsa, anche ai sensi della Determina n. 2/2020 ARERA.

COSTI VARIABILI FINALI	2.193.420,43 €	60,16%
- COSTI VARIABILI DOM	1.400.207,26 €	
- COSTI VARIABILI NON DOM	793.213,17 €	
COSTI FISSI FINALI	1.452.528,67 €	39,84%
- COSTI FISSI DOM	927.246,40 €	
- COSTI FISSI NON DOM	525.282,27 €	
PEF TOTALE FINALE da coprire con tariffe	3.645.949,10 €	

U
 COMUNE DI TODI
 Segreteria Comunale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0012014/2023 del 19/04/2023
 Firmatario: ANNALISA MACCARELLI

2. Tariffa quota variabile 2

Avuto riguardo all'ormai consolidata applicazione della tariffa puntuale, a decorrere dal 2020, per il 2023 si è deciso di elevare l'importo da coprire con tale voce ad **€ 200.000,00**.

Inoltre, in considerazione che i dati relativi agli svuotamenti del rifiuto secco residuo sono ormai stabili, si è proceduto a calcolare il costo al litro inserendo anche svuotamenti minimi, ai sensi degli artt. 22 comma 3 e 23 comma 3 del Regolamento della TARI a misura.

Il costo al litro del rifiuto secco residuo è stato così determinato.

TOTALE KG RIFIUTO SECCO RESIDUO	1.775.343,00
PESO SPECIFICO	0,0815
QUOTA VARIABILE 2	200.000 €
COSTO AL KILOGRAMMO	0,112654287
TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO (KG / PESO SPECIFICO)	21.783.349,69
COSTO AL LITRO (QUOTA VARIABILE 2 / TOTALE LITRI RIFIUTO SECCO RESIDUO)	0,01

Gli svuotamenti minimi sono stati definiti e saranno applicati, a coloro che al 31/12/2023 non avranno effettuato conferimenti di rifiuto secco residuo.

Per le **utenze domestiche** si è avuto riguardo, per i residenti, al valore medio dei litri di rifiuto secco residuo svuotati in un anno per ogni categoria.

Per i non residenti, avuto riguardo al fatto che le utenze si concentrano principalmente nella categoria 2N, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento della TARI a misura, che prevede che *"Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità"*, e che tali utenze hanno effettuato svuotamenti del secco residuo pari all'85% di quelle residenti, si è utilizzata tale percentuale di abbattimento rispetto alle residenti per determinare i litri minimi di secco residuo da applicare.

I seguenti sono i litri che saranno addebitati come minimi.

CATEGORIA	LITRI
1N	929,14
1R	1.093,11
2N	1.090,47
2R	1.282,91
3N	1.335,90
3R	1.571,65
4N	1.441,60
4R	1.696,00
5N	1.767,11
5R	2.078,95
6N	2.097,22
6R	2.467,31

Per le **utenze non domestiche**, in considerazione dell'eterogeneità della produzione di rifiuti anche a parità di categoria e che una stessa attività può avere oltre alla categoria prevalente anche superfici con altre categorie (es. un'attività artigianale che ha anche un magazzino ed un ufficio), è stato stabilito un valore minimo comune pari a **2.500 litri**.

L'applicazione dei minimi sarà commisurata al periodo di occupazione dell'utenza.

3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e non domestiche.

Avuto riguardo ai possibili criteri razionali, il gettito delle **utenze domestiche** è stato calcolato nella misura del **63,84%** e delle **non domestiche** nella misura del **36,16%**.

4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati nel metodo.

Per il 2023 sono le seguenti le tariffe.

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia	K Fissa	K Varia
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,80	114,68	0,86	1,25
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	0,88	165,13	0,94	1,80
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	0,95	183,48	1,02	2,00
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	1,02	238,53	1,10	2,60
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	1,09	330,27	1,17	3,60
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	1,15	367,88	1,23	4,01
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,21	1,67	0,61	5,65
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,91	1,25	0,46	4,25
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,03	1,42	0,52	4,80
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,60	2,20	0,81	7,45
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,11	1,51	0,56	5,12
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,15	4,33	1,59	14,67
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,36	3,24	1,19	10,98
09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,91	4,00	1,47	13,55
10	OSPEDALI	3,37	4,62	1,70	15,67
11	UFFICI E AGENZIE	2,91	4,00	1,47	13,55
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,70	2,33	0,86	7,89
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	2,42	3,32	1,22	11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,85	3,90	1,44	13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,70	2,33	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,70	4,95	1,59	14,63
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,22	3,05	1,12	10,32
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,96	2,69	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,49	3,42	1,26	11,58
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,76	2,42	0,89	8,20
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,74	2,39	0,88	8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,23	4,42	1,63	14,97
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,65	3,63	1,34	12,30
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,44	3,33	1,23	11,28
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,63	6,36	2,34	21,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,63	6,34	2,34	21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,2	5,74	2,12	19,45
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,92	5,37	1,98	18,20
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	11,15	20,49	6,58	60,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3,62	4,97	1,83	16,83

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2023						
CATEGORIA	DESCRIZIONE	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia	coefficiente K Fissa	coefficiente K Varia	
1R	NUCLEO ABITATIVO 1	0,80	114,68	0,86	1,25	
2R	NUCLEO ABITATIVO 2	0,88	165,13	0,94	1,80	
3R	NUCLEO ABITATIVO 3	0,95	183,48	1,02	2,00	
4R	NUCLEO ABITATIVO 4	1,02	238,53	1,10	2,60	
5R	NUCLEO ABITATIVO 5	1,09	330,27	1,17	3,60	
6R	NUCLEO ABITATIVO 6	1,15	367,88	1,23	4,01	

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2023

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Tariffa Unitaria Fissa	Tariffa Unitaria Varia	coefficiente Fissa	coefficiente K Varia	coefficiente K Varia
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,21	1,67	0,61	0,61	5,65
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,91	1,25	0,46	0,46	4,25
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,03	1,42	0,52	0,52	4,80
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1,60	2,20	0,81	0,81	7,45
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,11	1,51	0,56	0,56	5,12
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,15	4,33	1,59	1,59	14,67
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	2,36	3,24	1,19	1,19	10,98
09	CASE DI CURA E RIPOSO	2,91	4,00	1,47	1,47	13,55
10	OSPEDALI	3,37	4,62	1,70	1,70	15,67
11	UFFICI E AGENZIE	2,91	4,00	1,47	1,47	13,55
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1,70	2,33	0,86	0,86	7,89
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIE, FERRAMENTA, ALTRI BENI DUREVOLI	2,42	3,32	1,22	1,22	11,26
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	2,85	3,90	1,44	1,44	13,21
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE, TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,70	2,33	0,86	0,86	7,90
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,70	4,95	1,59	1,59	14,63
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	2,22	3,05	1,12	1,12	10,32
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,96	2,69	0,99	0,99	9,10
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	2,49	3,42	1,26	1,26	11,58
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,76	2,42	0,89	0,89	8,20
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,74	2,39	0,88	0,88	8,10
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,23	4,42	1,63	1,63	14,97
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,65	3,63	1,34	1,34	12,30
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	2,44	3,33	1,23	1,23	11,28
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	4,63	6,36	2,34	2,34	21,55
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	4,63	6,34	2,34	2,34	21,50
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,2	5,74	2,12	2,12	19,45
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,92	5,37	1,98	1,98	18,20
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	11,15	20,49	6,58	6,58	60,50
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	3,62	4,97	1,83	1,83	16,83



COMUNE DI TODI

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza del Popolo – Telefono: 075/89561 – Telefax: 075/8943862

Codice Fiscale n° 00316740547

SETTORE 3°- PROGETTAZIONE STRATEGICA
BILANCIO E TRIBUTI

TODI Li 10-06-2023

Spett.le

AURI

auri@postacert.umbria.it

GEST SRL

pec.gest@legalmail.it

GESENU

gesenu@legalmail.it

pec.tiagesenu@legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione delibera Consiglio Comunale approvazione Tariffe TARIP anno 2023– COMUNE DI TODI

Con la presente si trasmette la seguente documentazione:

- Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 28-04-2023: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A MISURA - ANNO 2023**

Distinti Saluti



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D.ssa Maria Rita Sciammi)